

Proposte di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale italiano

di Luca De Stefani

SOMMARIO

IRPEF E IRES	5
1. Riforma complessiva dell'Irpef	5
2. Bonus casa, sismabonus, bonus facciate, bonus mobili, bonus giardini, ecobonus e super bonus	7
3. Sostituzione del cosiddetto bonus Renzi con una semplice detrazione per lavoro dipendente	8
4. Revisione complessiva dei regimi fiscali	8
5. Revisione parziale dei regimi fiscali	9
6. Semplificazione della deduzione delle perdite sui crediti	10
7. Detrazioni dell'Iva e delle deduzioni dei costi per le autovetture e i telefoni cellulari	10
8. Eliminazione delle differenze temporanee tra reddito di impresa e utile civilistico	11
9. Aggiornamento delle aliquote di ammortamento	11
10. Professionisti e ammortamento degli immobili strumentali	12
11. Abrogazione della normativa sulle società di comodo	13
12. Ace	13
13. Isa in ritardo	14
14. Isa e forfettario	14
15. Compensazioni dei crediti fiscali con debiti fiscali, contributivi e assicurativi	15
16. Cedolare secca	16
17. Semplificazione della dichiarazione dei redditi	16
18. Eliminazione del «monitoraggio fiscale» nel quadro RW	17
19. Semplificazione del modello 770	17
20. Certificazioni uniche a casa dei pensionati	18
21. Deleghe agli intermediari per la fattura elettronica e per il cassetto fiscale	18
22. Versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr	19
IRAP	20
1. Eliminazione dell'Irap e aumento dell'aliquota Ires	20
2. Abrogazione delle molte norme per la deduzione del costo del personale	21
IVA	22
1. Abrogazione dello split payment	22
2. Abrogazione del reverse charge interno	22
3. Semplificazione delle aliquote Iva applicabili nel settore edile	23

4. Esterometro e Intra	24
5. Esterometro anche per operazioni non rilevanti ai fini Iva.....	24
6. Conservazione delle fatture elettroniche solo dall'agenzia delle Entrate.....	25
7. Nota di accredito con Iva all'inizio della procedura concorsuale	26
8. Errata qualificazione del regime Iva	28
9. Lettere d'intento comunicate via pec dalle Entrate	28
10. Invio al Sdi della e-fattura differita	29
11. Obbligo di fatture elettroniche anche per i forfettari e i minimi	30
12. Accorpamento dell'acconto Iva nel saldo	31
13. Proroga di qualche giorno dei pagamenti con F24 del 16 del mese	31
14. Sostituzione della dichiarazione annuale Iva con le Comunicazioni trimestrali	32
15. Nuovi elenchi di beni e servizi per l'individuazione delle aliquote Iva applicabili	32
IMPOSTE DI REGISTRO E IPO-CATASTALI	34
1. Imposte di registro e ipo-catastali	34
2. Semplificazione delle modalità di registrazione presso l'ufficio di registro	34
3. Termine unico di registrazione degli atti formati in Italia	34
IMPOSTA DI BOLLO	36
1. Imposta di bollo da 2 euro nella e-fattura	36
2. Imposta di bollo sui registri contabili	36
IMU	38
1. Imu e aree fabbricabili-merce	38
2. Imu da pagare con F24 precompilato	38
ALTRE IMPOSTE E TASSE.....	40
1. Tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri sociali.....	40
CODICE TRIBUTARIO COSTITUITO DA TESTI UNICI	41
1. Predisposizioni di un unico codice tributario costituito dai testi unici delle varie imposte.....	41

PREMESSA

Un sistema fiscale complesso, con norme di difficile interpretazione e con troppi adempimenti, rende il nostro Paese poco competitivo e attraente agli occhi degli investitori esteri.

Inoltre, la complessità di calcolare le corrette imposte dovute comporta da un lato costi inutili per i contribuenti onesti che vogliono pagarle e dall'altro la tentazione di trovare la svista legislativa per non pagarle.

Certamente serve una profonda riforma dell'intero ordinamento fiscale nel suo complesso. Ma se ciò non fosse possibile, vi sono molte problematiche impellenti da risolvere e da semplificare.

Questo documento contiene alcune proposte di semplificazione, sia di ampio respiro che su problematiche particolari, senza alcuna pretesa di esaustività, con l'obiettivo di segnalare al legislatore alcune tematiche da affrontare per ridurre la complessità del sistema fiscale italiano.

IRPEF E IRES

1. Riforma complessiva dell'Irpef

Nel corso degli anni, l'Irpef, tipicamente progressiva, ha visto erodersi la base imponibile, a causa dell'introduzione, per alcune tipologie di reddito, di imposte fisse che l'hanno sostituita, come ad esempio, la cedolare secca sui canoni di locazione, il regime dei minimi e quello dei forfettari, la ritenuta d'imposta del 26% sui dividendi di società di capitali e sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni, l'imposta del 10% sui premi di risultato dei lavoratori dipendenti, oltre che il regime della tassazione separata. Pertanto, oltre l'82,3% del gettito Irpef deriva dai redditi da lavoro dipendente e dalle pensioni. Il 43,9% dei contribuenti dichiara meno di 15 mila euro e solo il 2,4% dei contribuenti dichiara un reddito complessivo superiore a 75 mila euro (audizione di febbraio 2021 della Corte dei conti alle Commissioni riunite VI Camera dei deputati e 6^a Senato della repubblica).

Pertanto, l'Irpef non è più un'imposta progressiva, come inizialmente previsto.

Relativamente alle aliquote, si segnala una differenza di ben 11 punti percentuali, dal 27% al 38%, tra il secondo e il terzo scaglione, che comprende i redditi tra 28 mila e 55 mila euro, come già segnalato nella Nota Assonime del 27 febbraio 2020, n. 7/2020. Per risolvere questa problematica **si potrebbe prevedere una progressività di tipo «continuo»** sul modello tedesco, la quale prevede l'applicazione di una funzione matematica che assicura una crescita costante progressiva della percentuale di imposizione all'aumentare del reddito. Almeno fino ad un determinato livello di reddito.

Per i soggetti cosiddetti «**incapienti**», cioè quelli che, a causa del basso reddito, non riescono a sfruttare tutte le deduzioni e le detrazioni di imposta, **si dovrebbe prevedere una norma generalizzata di rimborso dell'imposta negativa.**

Per ridurre il calo demografico in Italia, vero dramma anche dell'economia italiana, è necessario sostenere le famiglie, in maniera progressiva per quelle con maggiori figli. Si concorda con la strada intrapresa dal legislatore di aiuti non fiscali, costituiti dall'**assegno unico familiare come strumento di sostegno al reddito, in aggiunta (più che in sostituzione) alle deduzioni e detrazioni dedicate alla famiglia.**

Va preso atto del grande sacrificio della madre che accudisce a tempo pieno i figli nei primi anni di vita, ma anche delle grosse rinunce professionali che quest'ultima scelta può comportare. Senza entrare nel merito di cosa sia bene che la madre faccia dopo la maternità, si ritiene che uno Stato moderno debba sostenere sia le madri che rinunciano al lavoro per crescere i figli, sia quelle che vi rinunciano per proseguire l'attività lavorativa. Ma queste scelte non devono dipendere da esigenze di bilancio familiare.

La vera libertà di scelta della donna, si potrà avere solo se si realizzeranno queste due forme di tutela alternativa:

- da un lato, **l'indennità di maternità pagata dall'Inps, con il mantenimento del posto di lavoro da parte del datore di lavoro, che dovrebbe spettare fino a 5 o 6 anni di età della prole;**
- dall'altro, **anche alla madre che sceglie di ricominciare subito a lavorare dovrebbe essere garantita la stessa indennità, sotto forma di detrazioni e/o assegni familiare destinati alla copertura dei costi per asili o baby-sitter.**

Relativamente alle **tax expenditures** (o spese fiscali, cioè le esenzioni, le esclusioni, le riduzioni dell'imponibile o dell'imposta ovvero i regimi di favore), **si auspica una revisione complessiva delle stesse;** queste vanno ridotte, eliminate o razionalizzate, in tutto o in parte, se sono ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero se costituiscono una duplicazione, come già previsto dall'articolo 4 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (cosiddetta Delega fiscale).

Oltre a questi criteri di selezione delle spese fiscali da eliminare (condivisibili), **ci si permette di suggerire dei criteri di selezione per individuare quelle da mantenere.** In particolare, **andrebbero misurate le seguenti finalità delle spese fiscali stesse:**

- **finalità solidale:** l'effettivo aiuto al contribuente che ha sostenuto la spesa, ad esempio, per le spese mediche;
- **finalità antievasiva:** l'emersione di base imponibile, che altrimenti rimarrebbe occulta;

- **finalità di sviluppo diretto di un settore:** lo sviluppo di settori economici strategici per il Paese, come, ad esempio, la detrazione per gli aumenti di capitale sociale da parte delle persone fisiche delle start-up innovative;
- **finalità di sviluppo diretto e/o indiretto di più settori:** lo sviluppo di settori economici che indirettamente comporteranno lo sviluppo di altri settori del Paese (ad esempio, il bonus facciate, voluto dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, per «l'abbellimento» delle nostre città, comporterà un aumento del turismo).

Si potrebbe scegliere di mantenere, ad esempio, solo le prime 10 spese fiscali (in termini di importo di spesa) che incidono sulle suddette 4 finalità.

Si propone, poi, di abrogare la riliquidazione tramite la tassazione separata dell'imposta sul TFR da parte dell'agenzia delle Entrate, in base all'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. Questa riliquidazione, spesso a debito, infatti, avviene solitamente a distanza di anni e generalmente è causa di forte disagio per il contribuente.

Infine, **si auspica una semplificazione nelle modalità di trattenuta, da parte del datore di lavoro, dell'acconto e del saldo dell'addizionale comunale Irpef, tramite l'unificazione delle rate delle trattenute**, oggi in 9 rate dal mese di marzo, per l'acconto, e in 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, per il saldo (articolo 1, comma 5, decreto legislativo n. 360/1998).

2. Bonus casa, sismabonus, bonus facciate, bonus mobili, bonus giardini, ecobonus e super bonus

Nel caso in cui la proposta di riforma complessiva dell'Irpef non potesse essere accolta, si auspica, l'abrogazione di tutte le norme che riguardano le detrazioni fiscali sull'edilizia (bonus casa, sisma bonus, bonus facciate, bonus mobili, bonus giardini, ecobonus e super bonus) e l'introduzione di un unico articolo con massimo 7 commi che raggruppi tutte le suddette agevolazioni. I 7 commi dovrebbero trattare semplicemente di questi aspetti elementari e che dovrebbero essere alla base di qualunque norma fiscale:

1. ambito **soggettivo** (anche limitandolo chiaramente alle persone fisiche);
2. ambito **oggettivo** (estendendolo a qualunque tipologia di immobile);
3. ambito **temporale** (rendendo le agevolazioni a regime);
4. misura del **bonus** (anche riducendole e portandole da un 50% a un 90%, a seconda della tipologia);
5. **adempimenti** necessari (semplici, ma generalizzati per tutte le tipologie di intervento);
6. **utilizzo della detrazione o del credito di imposta**, anche tramite cessione a terzi di tutte le detrazioni (eliminando lo sconto in fattura, che non è altro che un duplicato della cessione a terzi del credito);
7. **controlli e aspetti sanzionatori**.

Sembra una proposta banale, ma oggi tutti i bonus edilizi sono troppo complicati, soprattutto se consideriamo che sono rivolti principalmente alle persone fisiche, che non possono permettersi costose consulenze.

3. Sostituzione del cosiddetto bonus Renzi con una semplice detrazione per lavoro dipendente

Nel caso in cui la proposta di riforma complessiva dell'Irpef non potesse essere accolta, **si auspica, comunque, la sostituzione del cosiddetto bonus Renzi (recentemente, modificato dal primo luglio 2020), con una semplice detrazione per lavoro dipendente**. L'aumento in busta paga ottenuto grazie al Bonus Renzi genera, in capo al datore di lavoro, un credito d'imposta da compensare ogni mese in F24, con difficoltà nella sua quadratura e nella sua registrazione in contabilità. La scelta di questa complicata tecnica di erogazione del bonus deriva solo dalla volontà politica di avere uno slogan dell'agevolazione ben spendibile: «80 euro per tutti», ma ciò ha comportato una notevole complicazione degli adempimenti. Si sarebbe arrivati ad un aumento delle retribuzioni anche aumentando la detrazione Irpef per il lavoro dipendente, tecnica che non avrebbe comportato la suddetta problematica della compensazione in F24.

4. Revisione complessiva dei regimi fiscali

Le imprese e i professionisti, oggi, possono applicare moltissimi «regimi fiscali» (contabili, reddituali e/o Iva) con regole molto diverse l'uno dall'altro, ma che alla fine non portano ad una tassazione molto diversa. Si va da quello per i forfetari a quello per i minimi, dalla contabilità semplificata per i professionisti (articolo 3, comma 1, dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 19, dpr n. 600/73) a quella per le imprese minori (articolo 18, dpr n. 600/73; articolo 66, Tuir, che può essere per cassa pura o per data di registrazione), dalla contabilità ordinaria per i professionisti (articolo 3, comma 2, dpr 9 dicembre 1996, n. 695) a quella per le imprese (articolo 14, dpr n. 600/73). Vi sono, poi, molti regimi speciali Iva (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, rottami, giochi, spettacoli e intrattenimenti, margine, sali, tabacchi, fiammiferi, ecc.), di determinazione del reddito ai fini Irpef e/o Ires (professionisti, pro-loco e associazioni, agricoltura, ecc.) o Irap (società di capitali, soggetti Irpef, professionisti, produttori agricoli titolari di reddito agrario, enti non commerciali o amministrazioni pubbliche).

Sarebbe auspicabile una revisione sistematica dei regimi fiscali e un loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue, come già previsto dall'articolo 7 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (cosiddetta Delega fiscale).

Si concorda con la Corte dei conti sul fatto che l'idea di innovare la determinazione del reddito d'impresa secondo il criterio di cassa, più volte riproposta con intenti di semplificazione, di fatto andrebbe a modificare radicalmente il sistema impositivo, producendo l'effetto di ridurre la tassazione in un contesto di regole inevitabilmente articolate e complesse. Si concorda con tutte le altre critiche al criterio di cassa contenute nel paragrafo 9 dell'audizione della Corte dei conti di febbraio 2021 alle Commissioni riunite VI Camera dei deputati e 6^a Senato della repubblica. Anzi, **si propone il ritorno del criterio di competenza per le imprese minori** dell'articolo 66, Tuir e dell'articolo 18, dpr n. 600/73.

5. Revisione parziale dei regimi fiscali

Nel caso in cui la proposta di cui al paragrafo precedente non potesse essere accolta, si auspica, comunque:

- **l'aumento dei limiti dei ricavi per poter beneficiare della contabilità semplificata o della liquidazione dell'Iva trimestrale**, attualmente pari a 400.000 euro per le imprese di servizi e a 700.000 euro per le altre attività;

- la **semplificazione delle condizioni di accesso per il regime forfettario, eliminando anche la disparità di trattamento** tra professionisti iscritti alle Casse previdenziali o alla gestione separata Inps e imprenditori iscritti alla gestione commercianti o artigiani, in quanto solo per questi ultimi spetta la **riduzione del 35% dei contributi Ivs**;
- un'interpretazione autentica circa l'applicazione del regime del reddito d'impresa alle **società tra professionisti** di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che risolverebbe le incertezze generate dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 17 marzo 2021, n. 7407, relativa all'assoggettamento a ritenuta d'acconto dell'onorario pagato ad una società tra professionisti costituita in forma di Srl.

6. **Semplificazione della deduzione delle perdite sui crediti**

In mancanza dell'auspicata razionalizzazione e semplificazione dell'intero Tuir, va segnalato che attualmente per dedurre le perdite su crediti devono essere rispettate le molteplici e complesse regole dettate dall'articolo 110 del Tuir. **Si auspica che questo articolo venga semplificato, prevedendo semplicemente che, come indicato nell'ultimo periodo del comma 5, «gli elementi certi e precisi», necessari per la deduzione fiscale della perdita su crediti, sussistano «in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili».**

7. **Detrazioni dell'Iva e delle deduzioni dei costi per le autovetture e i telefoni cellulari**

La detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi relativi ai telefoni cellulari con utilizzo promiscuo e alle autovetture aziendali è, in generale, rispettivamente del 50% (articolo 19, comma 4, dpr 633/1972) e del 80% (articoli 102, comma 9, del Tuir) per i telefoni cellulari e del 40% (articolo 19-bis1, comma 1, lettera c, dpr 633/1972) e del 20% (articolo 164, comma 1, lettere b, Tuir) per le autovetture aziendali.

In particolare, la limitatissima deducibilità dei costi delle auto aziendali è slegata dall'effettivo utilizzo che spesso viene effettuato delle autovetture nelle aziende e comporta una disparità di trattamento con gli ordinamenti degli altri stati europei.

Si auspica un'unificazione di queste percentuali di detraibilità e deducibilità, al fine di semplificare i processi di registrazione delle fatture, anche a seguito dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica. Ciò potrebbe consentire all'agenzia delle Entrate di **semplificare la predisposizione della dichiarazione Iva e della dichiarazione dei redditi precompilate**.

8. Eliminazione delle differenze temporanee tra reddito di impresa e utile civilistico

Al fine di semplificare la determinazione del reddito di impresa e ridurre le differenze tra quest'ultimo e l'utile civilistico **si propone l'eliminazione di tutte le differenze temporanee tra il reddito d'impresa e l'utile civilistico**, come, ad esempio,

- la **rateizzazione in 5 anni delle plusvalenze patrimoniali** (articolo 86, comma 4, del Tuir);
- la **ripartizione in 5 anni dell'eccedenza delle manutenzioni e riparazione ordinarie rispetto al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili** del registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio (articolo 102, comma 6, del Tuir);
- la **non rilevanza fiscale delle perdite e degli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti**, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (articolo 110, comma 3, del Tuir, righe RF28 e RF45 del modello Redditi). Quest'ultima irrilevanza fiscale genera ogni anno un disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta, che deve essere evidenziato nel quadro RV, sezione I del modello Redditi. In tale rigo, va, altresì, indicato, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale. Si tratta di un adempimento molto complicato che va eliminato, dando rilevanza fiscale alle suddette perdite e utili su cambi, se si vuole incentivare le imprese che esportano fuori dall'Europa.

9. Aggiornamento delle aliquote di ammortamento

Attualmente le aliquote di ammortamento fiscale sono disciplinate dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Invece di aggiornare questo decreto, che in molte imprese viene utilizzato anche per individuare la vita utile civilistica delle immobilizzazioni, è stato scelto di concedere vari crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (ad esempio, del 10% o del 50% per Industria 4.0). **Si auspica l'eliminazione di questi crediti d'imposta e la revisione delle suddette aliquote di ammortamento**, come peraltro già previsto dall'articolo 12 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (cosiddetta Delega fiscale), **riducendo le categorie di attività e la tipologia di beni ed eventualmente reintroducendo il regime premiale del super ammortamento e dell'iper-ammortamento per beni nuovi o Industria 4.0.**

10. Professionisti e ammortamento degli immobili strumentali

Nel reddito di lavoro autonomo dovrebbe essere rivisto il regime dei beni relativi all'attività, in analogia a quanto oggi stabilito per l'imprenditore individuale (con possibilità di ammortizzare anche i beni immobili strumentali, nonché di escluderli volontariamente da quelli relativi all'attività). Per i professionisti, infatti, oggi, a differenza delle imprese, la deduzione non si applica per l'ammortamento degli immobili strumentali. Fino al 31 dicembre 2006, l'articolo 54, comma 2, Tuir, era chiaro nello stabilire che per i professionisti le quote di ammortamento erano deducibili, in base ai coefficienti fiscali, per tutti i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili. Dal primo gennaio 2007 in poi, invece, è stata eliminata questa esclusione, ma l'articolo 1, comma 335, Legge 296/2006 ha stabilito che questa agevolazione sulla deduzione dell'ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione avesse carattere temporaneo, cioè si applicasse solo agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Quest'ultima norma è rimasta in vigore anche successivamente al primo gennaio 2010, quindi, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell'ammortamento, se l'atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 dicembre 2009 (circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E, paragrafo 3.1.2, risoluzione 30 novembre 2010, n. 123/E, circolare 23 giugno 2010, n. 38/E, risposta 3.2). Questa indeducibilità degli ammortamenti degli immobili strumentali per destinazione dei professionisti, però, crea una grave disparità di trattamento con la deduzione piena dei canoni di leasing per la stessa tipologia di beni. Dal 2014, infatti, per tutti i beni strumentali in leasing dei professionisti valgono le stesse

regole di deduzione previste per le imprese. Quindi, per i beni immobili strumentali, la deduzione è piena per i contratti con periodo minimo di 12 anni (non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale, per gli altri beni). I relativi canoni sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano.

Si auspica, pertanto, la reintroduzione della possibilità per i titolari di reddito di lavoro autonomo di dedurre gli ammortamenti degli immobili strumentali, come ad esempio gli uffici.

11. Abrogazione della normativa sulle società di comodo

La disciplina sulle società non operative è stata introdotta 27 anni fa (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e tra interPELLI disapplicativi, stretta per i soggetti con perdite sistemiche, percentuali di redditività delle immobilizzazioni troppo elevate e difficoltà nei calcoli risulta sproporzionata rispetto al basso gettito generato. **Si auspica la sua abrogazione.**

12. Ace

Al fine di aumentare la patrimonializzazione delle imprese italiane con capitale proprio, andrebbe **aumentato il beneficio fiscale già previsto dall'Ace** (tramite l'aumento del coefficiente di rendimento nozionale del capitale proprio, fissato all'1,3% per il 2019 e gli anni successivi), il quale prevede una deduzione dal reddito del rendimento figurativo attribuibile al nuovo capitale proprio (si veda anche il paper della Banca d'Italia del 15 aprile 2020 a firma Gobbi, Palazzo e Segura), più che prevedere nuovi crediti d'imposta per la ricapitalizzazione delle imprese, come quello previsto dall'articolo 26, comma 8, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Se proprio si fosse voluto agevolare le grandi imprese in perdita, si sarebbe potuto aumentare l'Ace per queste imprese. Una volta individuato un obiettivo di politica industriale (consistente nella riduzione dello squilibrio nelle aziende tra finanziamenti di terzi e capitale proprio) e risolto con un'agevolazione che funziona (la prova del funzionamento dell'Ace, sta nel fatto che è stata reintrodotta, dopo la sua abolizione nel 2019) è bene continuare ad utilizzarla e ad adeguarla per risolvere problematiche specifiche.

13. Isa in ritardo

Ogni anno, i commercialisti e i contribuenti chiedono la proroga del pagamento delle imposte, nonostante la scadenza ordinaria sia prevista per il 30 giugno dell'anno successivo rispetto al periodo di imposta di competenza. Ben sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio. Questa richiesta è causata esclusivamente dal ritardo con cui l'agenzia delle Entrate rilascia il software per il calcolo degli Isa (una volta, degli studi di settore, programma denominato Gerico).

Si auspica l'emanazione di una norma che obblighi l'agenzia delle Entrate a predisporre questo programma entro il 30 novembre dell'anno di competenza. Ciò permetterebbe addirittura di fare delle simulazioni sulla continuità del reddito prima della chiusura dell'esercizio. I professionisti che assistono i contribuenti avrebbero bene sette mesi per convincere i contribuenti ad adeguarsi alle risultanze degli Isa. Peraltro, si ricorda che, in base all'articolo 6, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il legislatore e l'amministrazione finanziaria dovrebbero assumere «iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono». Quindi, almeno sessanta giorni prima del 1° maggio di ogni anno, data a partire dalla quale è possibile, in base alla norma e alle istruzioni dei modelli dichiarativi, inviare la dichiarazione dei redditi. Ciò, però, non accade mai.

Si auspica l'introduzione di una norma che preveda, in ogni caso, per tutti gli adempimenti dichiarativi un termine minimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei software sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, come già suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'8 marzo 2017 nell'audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel documento «Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale», paragrafo 6.4.

14. Isa e forfettario

I contribuenti forfettari sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, anche se devono conservare i documenti emessi e quelli ricevuti. Di fatto, però, le fatture attive emesse dai forfettari vengono registrate in un apposito programma di contabilità, al fine di agevolare il calcolo del reddito imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività). Questo reddito imponibile, infatti, è pari all'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti, moltiplicato per un coefficiente di redditività, che varia a seconda del codice dell'attività (ATECO 2007). Si tratta, comunque, di una contabilità interna, poco onerosa in termini di tempo impiegato, perché dedicata solo alle fatture attive e non a quelle passive.

I forfettari, poi, sono esclusi anche dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Ciò nonostante, devono riportare in appositi prospetti della dichiarazione dei redditi, specifiche informazioni sull'attività svolta, molto simili a quelle richieste dagli Isa. Un adempimento che vanifica l'esonero dalla tenuta delle contabilità, in quanto vengono richiesti, ad esempio, i costi sostenuti per gli acquisti dei beni oggetto dell'attività, per le prestazioni di terzi correlate ai ricavi e per gli affitti di fabbricati o i noleggi di beni. I professionisti forfettari devono indicare, addirittura, i costi sostenuti per le spese telefoniche, per l'energia elettrica e per i carburanti, tutti dati già noti all'agenzia delle Entrate, in quanto contenuti nelle fatture elettroniche inviate dai fornitori.

Si auspica, quindi, che queste informazioni non vengano più richieste, in quanto comportano, di fatto, la reintroduzione della tenuta della contabilità anche per i costi.

15. Compensazioni dei crediti fiscali con debiti fiscali, contributivi e assicurativi

Relativamente alla compensazione dei crediti fiscali in F24 con debiti fiscali, contributivi e assicurativi si ritiene corretto il principio di vietare questa compensazione agli evasori e a chi a ruoli non pagati, ma non dovrebbe esserci nessun tipo di limite a questa compensazione per i contribuenti onesti che pagano sempre le imposte, soprattutto se il credito è certificato dal visto di conformità di un professionista.

Per questi motivi, **si propone:**

- di **ridurre a zero il limite dei 1.500 euro dei ruoli scaduti e non pagati**, che vieta le compensazioni in F24, ai sensi dell'articolo 31, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

- di **eliminare il limite massimo di 700.000 euro di compensazioni «per ciascun anno solare»**, previsto dall'articolo 34, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- di **approvare una norma di interpretazione autentica che affermi che non debba essere considerata una compensazione orizzontale o esterna** (che concorre, quindi, al limite dei 5.000 euro, che fa scattare il visto di conformità) **la compensazione di un debito Iva relativo ad una liquidazione periodica** (mensile o trimestrale) **con un credito Iva emergente da liquidazioni periodiche successive** (trimestrali, previa presentazione del modello TR), come, invece, affermato nelle circolari delle Entrate 3 giugno 2010, n. 29/E, risposta 1.1 e 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 4.3, nonostante si tratti di compensazioni nell'ambito della stessa imposta;
- di **ridurre a zero il limite dei 5.000 euro che obbliga all'apposizione del visto di conformità** per le compensazioni dei crediti fiscali in F24 con debiti eterogenei; **in alternativa, si propone di aumentarlo a 100.000 euro**; lasciarlo a 5.000 euro comporta il monitoraggio di questo limite per quasi tutti i crediti Iva.

16. Cedolare secca

Se lo scopo della cedolare secca (articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) è veramente quello di ridurre la tassazione sugli affitti ad una flat tax diversa dall'Irpef progressiva, si propone di estenderla a qualunque tipologia di contratto di locazione (anche commerciale), **stipulato tra contribuenti di qualunque categoria** e di **consentire l'opzione a consultivo in sede di dichiarazione dei redditi**, da effettuarsi di anno in anno, senza nessun vincolo del regime per più anni, in base alla convenienza del contribuente. L'eventuale riduzione di gettito derivante da questa estensione dell'applicazione della cedolare secca potrebbe essere compensata con la **reintroduzione, per i contratti in cedolare secca, delle ordinarie regole per la registrazione del contratto**, con imposta di registro, come per tutti gli altri contratti di locazione. Tutto ciò ai fini della semplificazione fiscale delle locazioni.

17. Semplificazione della dichiarazione dei redditi

Si concorda pienamente con la Fondazione nazionale dei Commercialisti, documento Progetto «Semplificazioni fiscali» del 10 ottobre 2018, relativamente a queste proposte di semplificazione:

- **l'eliminazione della necessità di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati, già presenti presso il registro delle imprese**, degli amministratori della società o dell'ente, dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo;
- **l'eliminazione della necessità di indicare nella dichiarazione dei redditi la data di approvazione del bilancio**, a meno che la stessa non sia diversa da quella ordinaria (paragrafo 3.2.3 del documento della Fondazione nazionale dei Commercialisti);
- **ripristino di appositi righi dei componenti positivi e negativi riferiti a specifiche voci del conto economico, con l'indicazione della relativa descrizione nel modello, eliminando i due righi residuali delle variazioni** in aumento o in diminuzione, che oggi rimandano ai relativi codici numerici indicati nelle istruzioni (paragrafo 3.2.1 del documento della Fondazione nazionale dei Commercialisti).

18. Eliminazione del «monitoraggio fiscale» nel quadro RW

Il recente provvedimento del 6 novembre 2020, «a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common reporting standard (Crs)», ha individuato le possibili anomalie del quadro RW presentato con le dichiarazioni 2018 (anno d'imposta 2017). E' operativo, quindi, lo scambio d'informazioni sviluppato dall'Ocse (CRS).

Si propone, pertanto, di **eliminare la compilazione del quadro RW ai fini del «monitoraggio fiscale»** (articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167), per i contribuenti che detengono attività o investimenti in Paesi che consentano lo scambio di informazioni, mantenendola solo ai fini dell'eventuale calcolo dell'Ivie e dell'Ivafe.

19. Semplificazione del modello 770

Si propone di eliminare l'obbligo di indicare nei quadri SK (dati percettori) e SI (distribuzione) del 770 ordinario i dividendi percepiti dai soci delle Srl trasparenti, per i quali non viene trattenuta la ritenuta e la relativa distribuzione non va tassata.

Grazie all'introduzione dell'invio all'agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche riferite ai propri sostituiti (dipendenti, pensionati, professionisti, agenti, ecc.), poi, **si propone una riduzione dei dati da inserire nel modello 770.**

20. Certificazioni uniche a casa dei pensionati

Come fanno tutti i datori di lavoro e gli altri sostituti di imposta, anche **l'Inps dovrebbe inviare, per posta, la certificazione unica ai pensionati** e non limitarsi a renderla disponibile presso il cassetto previdenziale degli stessi o a richiedere altre complicate modalità di ricezione. I pensionati, infatti, sono soggetti che vanno agevolati anche nel recupero dei documenti fiscali a loro necessari per predisporre la propria dichiarazione dei redditi.

21. Deleghe agli intermediari per la fattura elettronica e per il cassetto fiscale

Gli intermediari, incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del dpr 322/1998, possono essere delegati dal contribuente ai seguenti servizi, indicati nel punto 3.1 del provvedimento 5 novembre 2018:

- a) consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- b) consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- c) registrazione dell'indirizzo telematico, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- d) fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;

- e) accreditamento e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

La durata di queste deleghe è stabilita dal delegante «entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento». Per il cassetto fiscale delegato, invece, la durata della delega è «automaticamente fissata a 4 anni, salvo revoca».

Si propone l'unificazione dei termini di scadenza di tutte le suddette deleghe a 4 anni o anche di più, per motivi di semplificazione.

A dire il vero, sarebbe preferibile, come già proposto da Assolombarda e l'Associazione italiana Dottori Commercialisti di Milano, nel documento «Proposte pratiche per la semplificazione del sistema tributario» del 28 febbraio 2019, **prevedere una unica delega da conferirsi all'inizio del mandato, senza limiti di tempo, in ogni momento revocabile, da trasmettersi telematicamente all'amministrazione finanziaria.**

22. Versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

Conformemente all'audizione parlamentare di Confindustria del 25 ottobre 2018, si concorda sulla necessità di **unificare i due pagamenti del versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (articolo 11, comma 4, decreto legislativo 47/2000), eliminando il pagamento dell'acconto, oggi previsto entro il 16 dicembre di ogni anno, e prevedendo solo il pagamento del saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.**

IRAP

1. Eliminazione dell'Irap e aumento dell'aliquota Ires

Dal 2015, fermo restando le deduzioni già ammesse dall'articolo 11, Dlgs 446/1997, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è possibile dedurre dall'imponibile Irap la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti (articolo 11, comma 4-octies, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446):

- per gli sconti forfettari per la riduzione del cuneo fiscale, i contributi Inail, le spese di apprendisti, disabili, cfl e addetti alla ricerca e sviluppo (comma 1, lettera a);
- per le indennità di trasferta previste contrattualmente per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci e che non concorrono a formare il reddito del dipendente (comma 1-bis);
- per i costi del personale fino a 5 dipendenti, per un importo massimo di 1.850 euro ciascuno, a patto che i componenti positivi non siano superiori a 400.000 euro (comma 4-bis1);
- per le deduzioni per l'incremento occupazionale (comma 4-quater).

In pratica, il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato è completamente deducibile ai fini Irap, ma per arrivare a questo risultato si deve continuare a fare tutti i consueti calcoli per stabilire l'importo delle vecchie agevolazioni, che sono rimaste ancora in vigore. Una volta trovati i singoli importi di questi bonus (e indicati nel modello Irap) si deve calcolare il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e solo a questo punto, si può dedurre anche la differenza tra quest'ultimo importo (il costo totale) e quanto già dedotto con le vecchie agevolazioni (ancora in vigore).

Un calcolo complesso che non sembra dare alle Entrate informazioni maggiormente utili rispetto al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Grazie a questa deduzione cosiddetta «residuale», in pratica, il costo del personale che non viene dedotto in base a norme specifiche viene, comunque, dedotto dalla base imponibile Irap, fino a

consentire la piena deduzione di tutto il costo del personale. Grazie a questa agevolazione, pertanto, la base imponibile Irap risulta molto simile alla base imponibile Ires o Irpef.

In base a queste considerazioni, si propone di abrogare l'Irap, aumentando l'aliquota Ires per una percentuale corrispondente o simile a quella dell'Irap.

Relativamente alla perdita di gettito Irap generata dai soggetti Irpef, va ricordato che già oggi i professionisti e le imprese individuali non organizzate sono esonerati dall'imposta regionale sulle attività produttive, pertanto, il gettito Irap generato da questi soggetti è molto limitato. L'eliminazione dell'Irap per i soggetti Irpef potrebbe essere compensata da un piccolo aumento della percentuale dell'Ires. Ciò potrebbe essere accettato, considerando la notevole semplificazione generata dall'eliminazione dei complessi calcoli oggi effettuati dai soggetti Ires per determinare la base imponibile Irap.

Considerando che oggi il gettito dell'Irap è a beneficio delle Regioni, lo Stato dovrebbe compensare questa perdita di gettito regionale ovvero **prevedere l'introduzione di un'addizionale regionale Ires e/o l'incremento dell'addizionale regionale Irpef**, come già proposto dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti nel documento Progetto «Semplificazioni fiscali» del 10 ottobre 2018.

2. Abrogazione delle molte norme per la deduzione del costo del personale

Nel caso in cui la proposta di cui al paragrafo precedente non potesse essere accolta, si auspica, comunque, che vengano **abrogate tutte le suddette norme che consentono di dedurre dalla base imponibile Irap le varie tipologie di costo del lavoro, introducendo un'unica disposizione che consenta la deduzione di tutto il costo del personale dipendente.**

IVA

1. Abrogazione dello split payment

Il meccanismo dello split payment, che dal 1° gennaio 2015 obbliga il cessionario/committente pubblico al versamento materiale all'Erario dell'Iva delle fatture passive ricevute dallo stesso (in luogo del pagamento di questa imposta al cedente/prestatore), è stato autorizzato dal Consiglio Ue, con la decisione di esecuzione (Ue) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020, tramite la modifica della decisione di esecuzione (Ue) 2017/784 (decisione del 22 giugno 2020, documento COM (2020) 242 final), in deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, fino al prossimo 30 giugno 2023. Anche l'articolo 17-ter, comma 1-ter, del dpr 633/1972, prevede che lo split payment si debba applicare fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

L'Italia, inoltre, ha «assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga», in quanto per questa data, grazie anche all'obbligo della fattura elettronica tra i privati e la PA, dovrebbe essere «pienamente attuato» un sistema che consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti Iva.

Si auspica, quindi, che venga confermata questa scadenza del regime della scissione dei pagamenti.

2. Abrogazione del reverse charge interno

Grazie all'introduzione della fattura elettronica tra i privati, avvenuta il primo gennaio 2019, **andrebbe abrogato anche il meccanismo del reverse charge interno** dell'articolo 17, comma 6, dpr n. 633/1972, ad esempio nel settore edile, il quale è efficace dal 1° gennaio 2007, grazie alla direttiva comunitaria n. 2006/69/CE del 24 luglio 2006, che ha autorizzato gli Stati membri a derogare all'ordinario sistema di applicazione dell'Iva, per determinate prestazioni, tra le quali si annoverano i servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione, relative a beni immobili.

Dovrebbe essere abrogato anche il reverse charge interno relativo «alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale» (articolo 17, comma 6, lettera c, dpr n. 633/1972).

Sia nell'ambito dell'edilizia che in quello dell'elettronica è sempre più difficile individuare correttamente le operazioni soggette al reverse charge interno e quelle imponibili ad Iva. Va fatto un confronto obiettivo tra il costo relativo ai maggiori costi contabili e amministrativi (anche per individuare le operazioni soggette o meno al reverse charge interno) e l'effettivo beneficio che questo regime porta alla lotta all'evasione, soprattutto dopo l'introduzione della fattura elettronica.

In deroga alle regole europee della normativa Iva, sia lo split payment che il reverse charge interno hanno «scaricato in questi anni, sulle spalle di tutte le imprese, e a detrimento della loro liquidità, l'onere del contrasto ai comportamenti devianti di alcuni» (audizione parlamentare di Confindustria del 25 ottobre 2018).

3. Semplificazione delle aliquote Iva applicabili nel settore edile

Oltre all'eliminazione del reverse charge interno, come detto nel paragrafo precedente, **urge semplificare le aliquote Iva applicabili agli acquisti, alle costruzioni o agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di abitazioni (di lusso o meno, prima casa o meno) ovvero di tutte le altre tipologie di immobili (uffici, capannoni, negozi, magazzini), tramite contratti di appalto, d'opera, fornitura con posa in opera o general contractor.** Per ognuna di queste casistiche, oggi, si applicano regimi Iva e/o aliquote Iva diversi ed è sempre più difficile inquadrare la corretta aliquota da applicare.

Con una finalità di semplificazione, si propone di applicare:

- **l'Iva del 4% per tutte le operazioni Iva (costruzione, compravendite e interventi di recupero del patrimonio edilizio) relative alle sole abitazioni con il requisito prima casa;**
- l'Iva del 10% per tutte le suddette operazioni relative solo alle altre abitazioni;
- l'Iva del 22% in tutti gli altri casi.

Oggi, qualunque artigiano o costruttore edile, prima di emettere qualunque fattura, è obbligato a chiamare sempre il proprio commercialista per comprendere non solo il regime Iva (reverse charge o meno), ma anche l'aliquota da applicare.

4. Esterometro e Intra

Tra le operazioni transfrontaliere da inviare nell'esterometro devono essere ricomprese tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, nonostante alcune di queste siano già comunicate negli eventuali modelli Intrastat, quando obbligatori (Faq delle Entrate nn. 121/2019 e 122/2019).

Per gli acquisti di beni Ue, il modello Intra-2 bis non va inviato solo nei casi in cui l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni Ue è inferiore a 200.000 euro in tutti i 4 trimestri precedenti. Lo stesso vale per i servizi Ue ricevuti (Intra-2 quater), dove il limite però è di 100.000 euro. Per i modelli Intra di cessioni di beni Ue (Intra-1 bis) e per i servizi resi a soggetti Ue (Intra-1 quater), invece, non è prevista alcuna esenzione.

Queste regole non cambiano se si sceglie di inviare la fattura elettronica, ad esempio, con i codici TD17 (servizi) o TD18 (beni) al Sdi, in sostituzione dell'esterometro. In questi casi, non è possibile evitare la presentazione dei modelli Intra (Faq nn. 77/2019 e 25/2018).

La duplicazione degli adempimenti (modello Intra ed esterometro o e-fattura), quindi, è evidente e va effettuata una modifica legislativa sul tema.

5. Esterometro anche per operazioni non rilevanti ai fini Iva

A differenza dello spesometro (abrogato dal 31 dicembre 2019), l'esterometro non riguarda solo le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (tranne nei casi di fattura elettronica o di bolla doganale) (circolare 17 giugno 2019, n. 14/E). Quindi, non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale (risposta 27 marzo 2019, n. 85).

L'esterometro va inviato, pertanto, anche per operazioni da operatori non residenti, fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, come ad esempio l'acquisto di carburante o di prestazioni alberghiere o di ristorazione in un Paese Ue o extra-Ue, che sono assoggettati all'imposta nel Paese dove la cessione viene effettuata o la prestazione viene resa (articolo 7-quater, dpr 633/1972). Questo invio di dati non rilevanti ai fini Iva, peraltro, deve essere effettuato anche se di basso importo (si pensi, ad esempio, al consumo di un caffè in un bar all'estero, durante una trasferta).

E' auspicabile, quindi, **l'inserimento di un limite minimo di importo delle operazioni attive o passive da inviare con l'esterometro ovvero l'eliminazione dell'invio dei dati per le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.**

6. Conservazione delle fatture elettroniche solo dall'agenzia delle Entrate

Le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute dal decreto del MEF 17 giugno 2014 (articolo 39, comma 3, dpr 633/1972), quindi, sia dal soggetto che le ha emesse, sia dal soggetto che le ha ricevute. Questa conservazione elettronica può essere assolta direttamente dall'agenzia delle Entrate, previa adesione del contribuente (o per il tramite di un suo intermediario, anche diverso da quelli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali e indicati nell'articolo 3, comma 3, dpr n. 322/1998) all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata di Fisconline o Entratel (portale «Fatture e corrispettivi», sezione Fatturazione elettronica). Questa conservazione da parte delle Entrate, quindi, non è automatica per tutte le fatture che transiteranno per il Sdi, come invece sembrava dire l'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Anzi, la durata della convenzione è di solo 3 anni e deve essere rinnovata, in quanto non è previsto un rinnovo tacito (risposta dell'agenzia delle Entrate del 15 novembre 2018).

La normativa attuale, quindi, prevede ben 3 tipologie diverse di conservazione sostitutiva dello stesso documento (la fattura elettronica): presso l'emittente, presso il destinatario e facoltativamente presso l'agenzia delle Entrate. Sarebbe auspicabile, invece, che le fatture inviate al Sdi fossero conservate una volta solo dall'agenzia delle Entrate.

7. Nota di accredito con Iva all'inizio della procedura concorsuale

Il protrarsi dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali rischia di rendere l'ordinamento interno non conforme con la disciplina unionale, pertanto, urge un intervento normativo per anticipare il momento di emissione della nota di accredito per mancato pagamento della fattura emessa, come richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2017, causa Di Maura, C-246/16 e conseguentemente dall'agenzia delle Entrate nella risposta all'interrogazione parlamentare del 10 ottobre 2018, n. 5-00654.

In assenza della modifica normativa, l'agenzia delle Entrate non potrà far altro che continuare ad interpretare la normativa, posticipando l'emissione delle note di accredito per il recupero dell'eventuale Iva indicata nella fattura originaria, come successo nella risposta 2 agosto 2019, n. 328, dove ha sostenuto che se la procedura concorsuale inizia in un momento successivo rispetto alla chiusura della procedura esecutiva individuale, ma precedente rispetto all'emissione della nota di accredito, l'emissione di quest'ultima deve attendere la chiusura della procedura.

La nota di accredito può essere emessa, con il recupero dell'eventuale Iva addebitata nella fattura originaria, senza limiti di tempo (quindi, non necessariamente entro un anno dall'operazione), se l'operazione per la quale è stata emessa la fattura, «viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte» (articolo 26, comma 2, dpr n. 633/1972).

In tutti questi casi, tranne che per il mancato pagamento, gli Stati membri hanno l'obbligo di prevedere la riduzione della base imponibile, in quanto secondo l'articolo 90, paragrafo 1, direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, «in caso di annullamento, recesso, risoluzione» o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Il recepimento di questa regola nell'ordinamento italiano è stato obbligatorio e deriva dal principio generale che vuole che la base imponibile sia pari al corrispettivo realmente ricevuto, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere, a titolo di Iva, un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo (Corte di Giustizia Ue, sentenze 26 gennaio 2012, causa C-588/10, punto 27 e 3 luglio 1997, causa C-330/1995, punto 15).

Invece, secondo l'articolo 90, paragrafo 2, direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, (in precedenza era l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del

Consiglio, del 17 maggio 1977) «in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare» alla suddetta regola del recupero dell'Iva tramite l'emissione della nota di variazione. Questa facoltà di deroga per i mancati pagamenti si basa sull'assunto che, in presenza di talune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il «mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio» (Corte di Giustizia Ue, sentenza 3 luglio 1997, causa C-330/1997, punto 18). Il legislatore italiano non si è avvalso di questa facoltà di deroga, ma ha permesso le variazioni in diminuzione anche nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo (risposta 1° aprile 2019, n. 91), limitando notevolmente, però, la possibilità di emettere le note di accredito, a causa dell'inserimento nella normativa di condizioni troppo rigide per l'accertamento del mancato pagamento.

La stessa agenzia delle Entrate ha ammesso che lo scopo della deroga al diritto di riduzione della base imponibile, previa nota di accredito, prevista dall'articolo 90, paragrafo 2, direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, è quello di tenere conto dell'incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura e la normativa italiana tiene conto di tale incertezza, «privando il soggetto passivo del suo diritto alla riduzione della base imponibile, finché il credito non presenti un carattere definitivamente irrecuperabile» (risposta delle Entrate all'interrogazione parlamentare del 10 ottobre 2018, n. 5-00654).

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2017, causa Di Maura, C-246/16, però, l'articolo 90, paragrafo 2, direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (in precedenza era l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977), **«deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale, qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni»**. Invece, seguendo la prassi dell'agenzia delle Entrate (circolari 17 aprile 2000, n. 77/E e 7 aprile 2017, n. 8/E e dalle risoluzioni 16 maggio 2008, n. 195/E, 18 marzo 2002, n. 89/E, 12 ottobre 2001, n. 155/E e 17 ottobre 2001, n. 161/E), la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale, che consente di emettere la nota di accredito, si realizza solo alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

La stessa agenzia delle Entrate ha ammesso che eventuali profili di non conformità dell'ordinamento interno con la disciplina unionale potrebbero, quindi, manifestarsi in concreto, a causa del protrarsi dei tempi di

svolgimento delle procedure concorsuali, tempi che, tuttavia, esulano dalla sfera di competenza dell'amministrazione finanziaria nazionale.

Ha ricordato che i termini per l'accertamento dell'infruttuosità erano stati anticipati al momento dell'apertura della procedura, dall'articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ma questa disposizione non è mai stata applicata, perché è stata abrogata, prima della sua entrata in vigore, dall'articolo 1, comma 567, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Secondo l'agenzia delle Entrate, però, «in assenza di un adeguamento» della normativa, non è possibile individuare l'infruttuosità della procedura concorsuale in momenti diversi rispetto a quelli previsti dai suddetti documenti di prassi, né è possibile disattendere le norme e le interpretazioni contenute nei documenti di prassi (risposta delle Entrate all'interrogazione parlamentare del 10 ottobre 2018, n. 5-00654).

Si propone, pertanto, l'anticipo dei termini per l'accertamento dell'infruttuosità, ad esempio al momento dell'apertura della procedura, come era stato previsto dall'articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, non entrato in vigore, perché abrogato, dall'articolo 1, comma 567, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

8. Errata qualificazione del regime Iva

A seguito della situazione di incertezza generata dalla sentenza della Cassazione del 3 novembre 2020, n. 24289 e della nota della Guardia di Finanza del 20 novembre 2020, il **legislatore dovrebbe approvare un'interpretazione autentica relativamente all'applicazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, non solo ai casi in cui, «a seguito di un'operazione imponibile, l'Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta» (ad esempio, addebito erroneo del 22%, invece, che del 10%), **ma anche nei casi in cui l'imposta sia stata addebitata «erroneamente», in relazione ad un'operazione in realtà «non imponibile» o esente o esclusa.**

9. Lettere d'intento comunicate via pec dalle Entrate

Dal 2 marzo 2020, è stato eliminato l'obbligo, che imponeva all'esportatore abituale (cioè al cessionario o al committente dell'operazione senza Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c, dpr 633/1972) di consegnare al fornitore o prestatore o alla dogana la dichiarazione di intento, che lo stesso esportatore invia all'agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata da quest'ultima.

L'eliminazione dell'obbligo di questa comunicazione è contenuta nel nuovo articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, ed è stata attuata dal provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911.

Inoltre, sempre dal 2 marzo 2020, l'agenzia delle Entrate ha reso disponibili a ciascun fornitore, indicato dagli esportatori abituali nelle nuove dichiarazioni di intento, le informazioni contenute sulle stesse (ad esempio, se si tratta di una o più operazioni e i relativi limiti di importo). In pratica, dal 2 marzo 2020 il fornitore può visionare i dati dei modelli delle dichiarazioni d'intento, che l'agenzia delle Entrate riceve per suo conto, solo accedendo nel proprio cassetto fiscale di Fisconline (o di Entratel, se si è sostituiti d'imposta che presentano il modello 770 per più di 20 percipienti) ovvero chiedendo all'intermediario abilitato e delegato di accedere al cassetto fiscale del fornitore stesso, tramite l'accesso a Entratel del professionista.

Dal 2 marzo 2020, pertanto, molti contribuenti stanno controllando ogni mattina il loro cassetto fiscale (inserendo le proprie credenziali), ma ciò, oltre ad essere un adempimento impegnativo, non evita gli errori, in quanto la lettera potrebbe non essere presente nel cassetto fiscale al mattino, ma esserci a mezzogiorno.

Secondo Assonime, «per rendere questa verifica meno gravosa potrebbe essere prevista, ad esempio, l'attivazione di appositi alert collegati all'arrivo nel cassetto fiscale di dichiarazioni d'intento».

A questo fine, quindi, si propone di prevedere un automatismo, presso l'agenzia delle Entrate per l'invio di una pec al fornitore non appena l'esportatore abituale invia alla stessa la dichiarazione d'intento. Le Entrate, infatti, posseggono già le pec dei contribuenti con partita Iva e le usano per inviare gli avvisi di irregolarità (a meno che non vi sia l'opzione di invio all'intermediario), gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali, pertanto, **potrebbe utilizzarle anche per queste comunicazioni.**

10. Invio al Sdi della e-fattura differita

La data della fattura elettronica differita può essere, alternativamente:

- a) la «data di predisposizione e contestuale invio» al Sdi, cosiddetta «data di emissione», che può variare dal giorno successivo rispetto a quello dell'operazione (ad esempio, l'ultimo giorno del mese) al giorno 15 del mese successivo all'operazione; in questo caso, l'invio al Sdi dell'xml dovrebbe essere «contestuale» alla data di predisposizione/emissione, ma considerate le problematiche tecniche di trasmissione, è «tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura» e «quella certificata dal Sdi nella ricevuta di esito della trasmissione» (risposta dell'agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019 ad Assosoftware-Monitor);
- b) la data di almeno una delle operazioni che vengono fatturate con il documento differito (consegna o incasso); la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, ha chiarito che, in questi casi, l'invio al Sdi può avvenire dal giorno stesso della data della fattura al giorno 15 del mese successivo.

Si auspica che quest'ultima possibilità, data dall'agenzia delle Entrate, di inviare al Sdi entro il giorno 15 del mese successivo solo le e-fatture differite con data della fattura pari a quella di effettuazione dell'operazione venga concessa chiaramente (meglio con una norma ad hoc) anche alle fatture differite con «data di emissione» compresa tra il giorno successivo a quello dell'operazione (ad esempio, l'ultimo giorno del mese) e il 15 del mese successivo.

11. Obbligo di fatture elettroniche anche per i forfettari e i minimi

A volte le agevolazioni comportano solo complicazioni. In un sistema tributario in cui la maggior parte dei soggetti Iva emette per obbligo fatture elettroniche, la facoltà concessa ai forfettari e ai minimi di continuare ad emettere fatture cartacee non è un'agevolazione, ma una complicazione, soprattutto per i soggetti Iva che ricevono le fatture cartacee da questi soggetti minori.

Si auspica, pertanto, che venga introdotto l'obbligo anche per questi soggetti di emettere e ricevere le fatture elettroniche (compatibilmente con l'autorizzazione Ue), come già suggerito dalla Corte dei conti nel paragrafo 10 dell'audizione di febbraio 2021 alle Commissioni riunite VI Camera dei deputati e 6[^] Senato della repubblica.

12. Accorpamento dell'acconto Iva nel saldo

Dal 1991, i soggetti passivi Iva sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento Iva mensile o trimestrale, devono anche versare **l'acconto Iva entro il 27 dicembre di ogni anno** (articolo 6, commi da 2 a 5-quater, Legge 29 dicembre 1990, n. 405).

Per determinare l'acconto dell'Iva dovuto, è possibile scegliere uno dei seguenti tre metodi alternativi: quello storico, quello previsionale o quello delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre dell'anno, cosiddetto metodo analitico-effettivo (ovvero quello particolare applicabile alle utenze).

L'importo dell'Iva che viene versato in acconto va a diminuire l'imposta da versare per il mese di dicembre (per i mensili), scadente il 16 gennaio dell'anno successivo, ovvero quello dovuto per l'ultimo trimestre, da pagare entro il 16 marzo (per i trimestrali).

In pratica, la scadenza del 27 dicembre di ogni anno per il pagamento dell'acconto Iva, anticipa di soli 20 giorni il saldo dell'Iva del mese di dicembre, scadente il 16 gennaio (per i mensili) e di circa 2 mesi e mezzo la scadenza del saldo per i trimestrali, scadente il 16 marzo. Considerando la sproporzione tra il notevole impegno, durante il periodo natalizio (scadenza del 27 dicembre), per il calcolo dell'importo dell'acconto Iva da versare, rispetto al limitatissimo anticipo finanziario dell'acconto rispetto al normale saldo dell'imposta, quindi, **sarebbe auspicabile l'eliminazione di questo adempimento**.

13. Proroga di qualche giorno dei pagamenti con F24 del 16 del mese

Entro il 16 del mese successivo rispetto quello di riferimento vanno effettuati moltissimi adempimenti fiscali e contributivi, tra i quali ricordiamo il versamento, con F24, dell'Iva mensile, delle ritenute d'acconto per i pagamenti effettuati nel mese precedente a professionisti, agenti e rappresentanti, ecc., committenti di condomini (al netto dell'agevolazione dell'articolo 25-ter, comma 23-bis, dpr 600/1973), delle ritenute fiscali e contributive relative al personale dipendente e della cedolare secca sui contratti di locazione breve. Si tratta di versamenti il cui calcolo può essere effettuato solo nei primi 16 giorni del mese successivo a quello di riferimento, pertanto, in questo periodo le aziende e gli studi professionali hanno un notevole carico di lavoro sproporzionato rispetto al carico di lavoro che hanno nella seconda parte del mese.

Per una più efficiente organizzazione del lavoro, sarebbe auspicabile posticipare tutte queste scadenze a fine mese oppure al 25 del mese. La proroga solo per una parte di queste scadenze, invece, sarebbe una finta agevolazione, contraria alla semplificazione degli adempimenti.

14. Sostituzione della dichiarazione annuale Iva con le Comunicazioni trimestrali

Nella dichiarazione annuale Iva vengono richieste informazioni molto dettagliate, che non sono direttamente rilevante per il calcolo del debito Iva e potrebbero essere richieste al contribuente solo nel caso di un controllo o una verifica. Si pensi all'obbligo di indicare:

- nel quadro VT le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti Iva (articolo 33, comma 13, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269);
- nel rigo VF23 la ripartizione del totale degli acquisti e delle importazioni, tra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi e altri acquisti e importazioni;
- nel rigo VA13 le operazioni effettuate nei confronti di condomini.

Peraltro, la dichiarazione annuale Iva è ammessa, ma non richiesta dal diritto comunitario. **Si auspica, quindi, l'abolizione della dichiarazione annuale Iva e la sua completa sostituzione con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva**, come già suggerito:

- dal rapporto del Fondo Monetario Internazionale sul Rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali, paragrafo 91, pubblicato nel dicembre 2015;
- dal rapporto dell'OCSE sull'«Amministrazione fiscale italiana – A Review of Institutional and Governance Aspects», pubblicato nel febbraio 2016.

15. Nuovi elenchi di beni e servizi per l'individuazione delle aliquote Iva applicabili

L'aliquota normale Iva viene fissata da ciascuno Stato membro della Ue e non può essere inferiore al 15% (articolo 97 della direttiva 2006/112/CE). Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte e questa facoltà è ammessa unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle

categorie elencate nell'allegato III della direttiva (articolo 98 della direttiva 2006/112/CE). In ogni caso, la misura dell'aliquota ridotta non può essere inferiore al 5% (articolo 99 della direttiva 2006/112/CE).

In Italia, le aliquote Iva sono disciplinate dall'articolo 16 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare:

- l'aliquota ordinaria è del 22%;
- l'aliquota ridotta del 10% si applica ai beni e ai servizi elencati nella parte III della Tabella A allegata al dpr 633/1972;
- l'aliquota ridotta del 5%, introdotta dalla Legge n. 208/2015), si applica ai beni e ai servizi elencati nella parte II-bis della Tabella A allegata al dpr 633/1972;
- l'aliquota super-ridotta del 4% (grazie ad una deroga specifica, ottenuta al momento della emanazione della prima direttiva Iva) si applica alle operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al dpr 633/1972.

Non è facile oggi individuare nei suddetti elenchi i diversi beni e i servizi oggetto delle operazioni Iva, pertanto, risulta difficile capire quale aliquota Iva utilizzare. **Si propone una razionalizzazione e semplificazione dei suddetti elenchi di beni e servizi, al fine di facilitarne l'individuazione delle aliquote Iva applicabili.**

IMPOSTE DI REGISTRO E IPO-CATASTALI

1. Imposte di registro e ipo-catastali

Relativamente alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, si propone una loro **unificazione, semplificandone gli adempimenti e razionalizzando le aliquote**, che spesso sono un ostacolo alla circolazione degli immobili.

2. Semplificazione delle modalità di registrazione presso l'ufficio di registro

Va generalizzata a tutti gli atti che devono essere registrati la modalità telematica utilizzata per la registrazione dei contratti di locazione, tramite modello telematico RLI. Oggi, al netto delle temporanee agevolazioni per l'emergenza epidemiologica del Covid-19, per registrare, ad esempio, un verbale di distribuzione di dividendo (adempimento molto frequente), è necessario recarsi presso l'ufficio territoriale del registro. **Si propone di introdurre una modalità simile a quella della registrazione dei contratti di locazione (modello telematico RLI), anche se la vera semplificazione sarebbe quella di considerare come registrato un atto inviato via pec all'ufficio di registro.**

3. Termine unico di registrazione degli atti formati in Italia

A differenza dei contratti di locazione, per i quali il termine della registrazione è entro 30 giorni dalla data di stipula, per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, quest'ultima deve essere richiesta «entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia» (articolo 13, comma 1, dpr 131/1986).

Questa difformità nei termini di registrazione crea difficoltà applicative ed è fonte di possibili errori, come già ricordato dalla Fondazione nazionale dei Commercialisti nel documento Progetto «Semplificazioni fiscali» del 10 ottobre 2018.

Si propone, pertanto, di uniformare a 30 giorni i termini di registrazione in termine fisso degli atti formati in Italia.

IMPOSTA DI BOLLO

1. Imposta di bollo da 2 euro nella e-fattura

Sono soggette all'imposta di bollo da 2 euro «alcune» fatture con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro.

Il perimetro delle fatture da assoggettare a questa imposta di bollo da 2 euro non è facilmente individuabile, in quanto non tutte le fatture con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro sono assoggettate al bollo. Ad esempio, sono esentate le fatture per le esportazioni e le cessioni Ue, anche se non imponibili, mentre l'imposta di bollo è dovuta per le fatture con importi esenti (articolo 10, dpr n. 633/1972) o esclusi (articolo 15) da Iva, superiori a 77,47 euro.

Considerando la sproporzione tra il notevole impegno per la predisposizione delle e-fatture con il corretto calcolo dell'imposta di bollo, rispetto al basso gettito di quest'ultimo, quindi, sarebbe auspicabile l'abrogazione di questa imposta.

Se proprio non sarà possibile eliminare l'imposta di bollo dalle fatture, sarebbe auspicabile la sua applicazione generalizzata a tutte le fatture senza Iva (cioè a quelle diverse da quelle imponibili), senza eccezioni.

2. Imposta di bollo sui registri contabili

Sulla stampa o la conservazione sostitutiva del libro giornale e degli inventari (cioè i libri e i registri di cui agli articoli 2214, 2215 e 2216, del Codice Civile, come richiamati dall'articolo 16, parte prima della tariffa allegata al dpr n. 642/1972) si applica l'imposta di bollo.

Si auspica l'eliminazione o la semplificazione dell'applicazione dell'imposta di bollo sui registri contabili, per la quale oggi si applica un metodo di calcolo per la conservazione sostitutiva dell'articolo 6, comma 3, DM 17 giugno 2014 (pagamento di 16 euro ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse, con il modello F24, codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) e un altro metodo di calcolo

per la stampa cartacea dell'articolo 16, parte prima della tariffa allegata al dpr n. 642/1972 (32 euro o 16 euro per le società di capitali «per ogni cento pagine o frazione di cento pagine», tramite contrassegni telematici, cioè marche da bollo, ovvero modello F23, codice tributo 458T).

IMU

1. Imu e aree fabbricabili-merce

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). La norma che ha introdotto questa esenzione Imu per i fabbricati-merce non menziona le aree fabbricabili registrate a magazzino, quindi, queste sono soggette ad Imu e la loro base imponibile è costituita dal valore venale (articolo 5, comma 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

Questa norma sta favorendo lo stallo del mercato immobiliare, in quanto da un lato le aree edificabili vengono comperate dalle imprese di costruzione solo quando sono sicure di costruirvi un fabbricato in tempi brevi, mentre dall'altro i fabbricati-merce possono rimanere tali (e non essere ceduti quindi ai privati), senza subire alcun onere Imu. In qualche caso, per risparmiare l'Imu di uno o due anni su un'area edificabile, conviene addirittura costruirvi una piccola casa (di scarsa qualità) da tenere a fabbricato-merce. Sarebbe auspicabile, pertanto, l'estensione dell'esenzione Imu dei fabbricati-merce a tutti gli immobili-merce, quindi, anche alle aree edificabili. La stessa richiesta è stata effettuata anche dall'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) nell'audizione alla Camera lo scorso 3 luglio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 4 luglio 2019).

2. Imu da pagare con F24 precompilato

Anche se non obbligatorio per legge, già oggi, molti Comuni inviano ai contribuenti gli F24 precompilati per il pagamento dell'Imu (articolo 1, comma 689, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 maggio 2014). Spesso, però, questi non sono aggiornati con le variazioni intervenute nell'anno. Questa problematica dell'aggiornamento degli immobili soggetti all'imposta, peraltro, interessa anche i contribuenti e i relativi studi professionali, che devono monitorare

gli acquisti, le cessioni o gli eventuali cambi di residenza avvenuti a ridosso della scadenza del 16 dicembre di ogni anno.

Si propone di eliminare l'obbligo della autoliquidazione dell'Imu da parte del contribuente, prevedendo l'obbligo da parte dei Comuni di effettuare il calcolo dell'imposta da pagare e di inviare l'F24 precompilato ai contribuenti, eventualmente spostando le scadenze dei pagamenti di qualche mese, per consentire l'aggiornamento degli archivi da parte dei Comuni.

ALTRE IMPOSTE E TASSE

1. Tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri sociali

Al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle società, **si propone di abrogare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri sociali tenuti dalle società di capitali** (articolo 23 della Tariffa allegata al dpr. 641/1972), pari a 309,87 euro ovvero a 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di 516.456,90 euro (articolo 23 della Tariffa allegata al dpr. 641/1972).

L'eventuale riduzione del gettito potrebbe essere compensata da un aumento dell'aliquota Ires.

CODICE TRIBUTARIO COSTITUITO DA TESTI UNICI

1. Predisposizioni di un unico codice tributario costituito dai testi unici delle varie imposte

Si auspica la predisposizione di un Codice tributario che contenga tutti i vari Testi unici relativi alle singole imposte dirette e indirette (Irpef, relative addizionali, cedolare secca, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, imposte di donazione e successione, Ivie, Ivafe, imposta di bollo, Imu, ecc.), **preceduti da una norma generale**, che comprenda pochi e chiari principi fondamentali, immutabili nel tempo, e che costituisca una sorta di nuovo Statuto dei diritti e dei doveri del contribuente, come già suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'8 marzo 2017 nell'audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel documento «Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale», paragrafo 6.1.

Castelfranco Veneto (Treviso), 27 marzo 2021

Cordiali saluti.

Luca De Stefani

